

OGGETTO: **CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO (APPRENDISTATI PROFESSIONALIZZANTI E TRASFORMAZIONE DI QUELLI A TERMINE INCLUSI)**
NUOVO INCENTIVO PER L'OCCUPAZIONE NEL 2020 DI PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONE

Con il decreto direttoriale 11 febbraio 2020, n. 52 – disponibile cliccando sul collegamento riportato in calce alla presente -, l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) ha istituito l'«Incentivo Lavoro» (IO Lavoro), finalizzato a favorire assunzioni a tempo indeterminato di particolari categorie di persone.

L'incentivo, **la cui gestione è affidata all'INPS**, è riconosciuto:

- 1) ai datori di lavoro privati che, **nel corso del 2020** (1 gennaio-31 dicembre) **abbiano assunto/assumano persone disoccupate** (fatto salvo quanto sotto riportato) ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015^(*):
 - di età compresa **tra i 16 anni e 24 anni**;
 - **“con 25 anni di età e oltre”** prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (fatto salvo quanto sotto riportato);
- 2) per le seguenti tipologie contrattuali (a tempo pieno o parziale):
 - contratto a **tempo indeterminato** (fatto salvo quanto sotto riportato), anche a scopo di somministrazione;
 - contratto di **apprendistato professionalizzante**.

L'incentivo è riconosciuto anche in caso di **trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine; in questo caso non è necessario che il lavoratore possieda lo stato di disoccupato.**

Rientra nell'ambito di applicazione del beneficio anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato; non spetta, invece, in caso di assunzione con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

Fatta salva l'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a termine, i lavoratori interessati non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

L'incentivo:

- a) **è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro**, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, **per un periodo di 12 mesi** a partire dalla data di assunzione/trasformazione, **nel limite massimo di 8.060 euro su base annua** (riparametrato e applicato su base mensile). In caso di lavoro a tempo parziale, il massimale è proporzionalmente ridotto;
- b) deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022;
- c) spetta, alternativamente:
 - c.1) nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti “de minimis” (**il controllo è rimesso all'INPS che, in caso di**

^(*) «Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (...), la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego» (art. 19, comma 1, d.lgs. n. 150/2015).

superamento dei limiti, revocherà l'incentivo e applicherà le sanzioni civili di legge). In particolare, l'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Per il settore del trasporto su strada l'importo de minimis non deve superare i 100.000 euro, sempre nell'arco di tre esercizi finanziari. Nell'ambito del settore della produzione dei prodotti agricoli (Reg. (UE) n. 1408/2013, come modificato dal Reg. (UE) n. 2019/316) l'importo concedibile di aiuti de minimis è pari a 20.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Infine, nell'ambito del settore della pesca e dell'acquacoltura (Reg. (UE) n. 717/2014) l'importo concedibile di aiuti de minimis è pari a 30.000 euro sempre nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali importi si pongono, quindi, come limite all'applicazione dello sgravio in esame;

c.2) oltre tali limiti, alle condizioni sotto indicate:

- l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto (art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014), da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l'assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di spettanza dell'incentivo;
- indipendentemente dal verificarsi dell'incremento occupazionale netto, quando il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

L'incentivo è cumulabile:

- 1) con quello previsto dall'art. 8 del d.l. n. 4/2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, spettante in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di beneficiari del reddito di cittadinanza (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 22 e n. 20 del 2019);
- 2) con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni.

Per fruire del beneficio, **il datore di lavoro deve trasmettere all'INPS un'istanza preliminare**, esclusivamente attraverso l'apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata/che intende effettuare, **con le modalità che saranno definite e illustrate dall'Istituto previdenziale con apposita circolare**; ricevuta l'istanza, l'INPS:

- a) determina l'importo dell'incentivo spettante in base alla durata del contratto e alla retribuzione del lavoratore;
- b) verifica i requisiti di ammissione all'incentivo;
- c) accerta la disponibilità residua delle risorse;
- d) in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, comunica al datore di lavoro l'avvenuta prenotazione, a suo favore, dell'importo corrispondente all'incentivo. A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l'assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.

L'INPS autorizza il beneficio **nei limiti delle risorse disponibili** secondo **l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza preliminare**. Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico di tale istanza, autorizza il beneficio, invece, secondo **l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione**.

A seguito dell'autorizzazione, **l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive**.

<https://www.anpal.gov.it/documents/20126/40189/Decreto+direttoriale+n.+52+del+11.02.2020+-+Incentivo+IO+Lavoro.pdf/f1e42384-a72e-b619-be5d-2a39ff760d93?t=1581513582299>